

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 10/09/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 15.04.2020, il ricorrente, con riferimento a un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, chiede la restituzione della somma di € 886,03 a titolo di commissioni e oneri anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto, stipulato in data 09.04.2013 ed estinto anticipatamente nel 2017, in corrispondenza della rata n. 48, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 14.880,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 124,00 ciascuna. Sono altresì oggetto di domanda: gli interessi legali dalla data di estinzione al soddisfo; le spese di assistenza difensiva, per un importo non quantificato; la restituzione della somma complessiva di € 372,00 corrispondente a n. 3 quote erroneamente trattenute dall'intermediario.

L'intermediario, con le controdeduzioni, eccepisce: in merito ai costi c.d. recurring, che tutto ciò che spettava al ricorrente a titolo di rimborso di costi/oneri recurring è già stato allo stesso regolarmente restituito in sede di estinzione anticipata del finanziamento, in base a quanto previsto dalla sezione 4 del Modulo SECCI nel riquadro relativo a "Rimborso anticipato"; in particolare, sono state restituite all'istante, secondo il criterio del pro rata temporis, le commissioni dovute a U**** SpA in qualità di mandataria del finanziatore per la gestione del finanziamento; in merito ai costi c.d. up front, che tali voci di costo, in quanto riferiti alla fase preliminare del finanziamento (fase di trattativa e formazione del contratto), in base a quanto previsto dalla sezione 4 del Modulo SECCI,



non saranno rimborsate a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento; in particolare, non saranno retrocesse le commissioni dovute a U***** in qualità di mandataria per il perfezionamento del finanziamento e le provvigioni dell'intermediario del credito; con specifico riferimento alle provvigioni di intermediazione, che si tratta di una voce riferita alla remunerazione dell'attività d'intermediazione della quale si è avvalso il cliente e che ne ha agevolato l'accesso al credito erogato dalla Banca scrivente; attività che si è conclusa con la stipula del contratto; che in tal senso depongono da un lato il testo contrattuale ed in particolare la "Legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione" contenuta nell'Allegato al Modulo SECCI, assai chiara nel fornire la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB; dall'altro, le previsioni normative o assimilabili, quali la definizione di "intermediari del credito" fornita dalla normativa bancaria (TUB e Disposizioni di Trasparenza emanate dalla Banca d'Italia); sul punto, specifica inoltre che la distribuzione del prodotto, anche qualora svolta dall'intermediario ex art. 106 TUB, è stata espletata attraverso dipendenti dell'intermediario stesso ovvero da Agenti in attività finanziaria regolarmente iscritti all'OAM, e che la relativa provvigione è stata effettivamente corrisposta dalla resistente all'intermediario stesso; in merito alle spese di incasso rate, che le stesse sono state già rimborsate al cliente per la quota parte non maturata, come emerge del resto dal conteggio estintivo; con riferimento al premio assicurativo rischio vita e rischio impiego, sebbene in sede di ricorso l'istante non ne faccia espressa richiesta di refusione, che le Compagnie assicurative hanno già provveduto al rimborso dell'importo complessivo di € 20,24 in base ai criteri previste dalle CGA ex ante portate a conoscenza del cliente e da questi regolarmente accettate nell'ambito dell'adesione alle predette polizze; in merito alla richiesta di rimborso di n. 3 quote, che preliminarmente tale richiesta è infondata in quanto non presente nel preventivo reclamo ed inoltre che dalle verifiche effettuate non risultano quote insolute da rimborsare; infine, deduce l'infondatezza della domanda di refusione delle spese di assistenza tecnica stante l'assenza di qualsivoglia prova circa l'effettivo sostentamento delle stesse da parte dell'odierno attore.

In conclusione, chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di contratti di finanziamento contro delegazione di pagamento. La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità



generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo "istantanee" e per gli importi appresso indicati:

- 1) "commissioni finanziarie (mandataria)", di cui al punto a) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 115,96;
- 2) "commissioni intermediario del credito", di cui al punto c) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 356,56.

